

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA

(come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Durata - Sede

É costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**Associazione di Volontariato Cinque Dita**", con forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti della Legge n. 266/1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione di Volontariato Cinque Dita ha durata illimitata, è senza scopo di lucro ed ha la propria sede in Monselice (PD), Via Piave n. 17.

Art. 2 - Finalità e scopi

L'Associazione, a conoscenza dei gravi problemi nei quali si trovano le famiglie che hanno un familiare con problemi relazionali e, in aggiunta, incapace di "tenere" sul lavoro e che spesso a causa dell'impatto con la realtà produttiva subisce gravi regressioni con accentuazione dei problemi esistenti, si prefigge:

- 1) di offrire, particolarmente a persone svantaggiate a seguito di disturbi psichici, affettivi o sociali, la possibilità di affermarsi in attività creativo-espressive di tipo artigianale che restituiscano loro dignità e ruolo all'interno della comunità civile;
- 2) di accogliere ed assistere persone fragili a rischio di patologie mentali e deriva sociale che, a seguito di prolungate istituzionalizzazioni o per la perdita di ogni risorsa familiare, sentono particolarmente il "bisogno di famiglia".

Art. 3 - Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, accettando lo statuto e il regolamento.

I Soci sono solo persone fisiche e si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e che per tutta la permanenza nell'Associazione si impegnano a versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea;
- Soci ordinari: persone che si impegnano a versare, per tutta la permanenza nell'Associazione, la quota annuale che verrà stabilita dall'Assemblea dei Soci;

- Soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale e/o economico non solo alla costituzione, ma anche alla vita della Associazione.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da altro Socio, dal Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sulla qualifica di Socio onorario.

Art. 5 – Obblighi e diritti dei Soci

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto e il Regolamento, che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci, al versamento della quota annuale.

Hanno diritto di eleggere gli Organi dell'Associazione e di candidarsi alle cariche sociali; hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione di esercitare il controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

Art. 6 - Scioglimento del rapporto sociale

Il vincolo sociale cessa per decesso, recesso, decadenza ed esclusione del Socio.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Finanziamento

L'Associazione si finanzia mediante:

- il contributo associativo annuale, che tutti i Soci sono tenuti a versare;

- contributi da privati;
- contributi dello Stato e della Regione, nonché di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali.

La quota annuale dei Soci ordinari verrà determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci, che potrà anche deliberare sul versamento di quote aggiuntive straordinarie.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi proventi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Spetta all'Assemblea deliberare sulla utilizzazione dei proventi, sempre in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno comunque essere reinvestiti nella realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 8 - Contabilità

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria del Soci ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea al fine di poter essere preso in visione da tutti i Soci.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono esercitate nella gratuità evangelica.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i 3 quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove Soci, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ed il numero di essi sarà sempre dispari.

Elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta motivata da almeno 2/3 dei suoi componenti, su richiesta motivata e scritta di almeno 30% dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci, le previsioni delle spese e delle

entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- proporre l'importo della quota annuale che deve essere versata dai Soci ordinari;
- curare sotto ogni aspetto eventuali convenzioni con altre associazioni o enti pubblici e/o privati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da conservare nel registro dei verbali.

Art. 16 - il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente coordinare l'attività dell'Associazione e garantirne la continuità.

Ha il potere di firmare ogni atto deliberato ai sensi dei precedenti articoli, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Art. 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dai e tra i membri del Consiglio Direttivo.

É suo compito provvedere a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, come pure seguire quanto verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dai e tra i membri del Consiglio Direttivo.

É suo compito aver cura dei registri contabili dell'Associazione affinché siano debitamente redatti a norma delle vigenti leggi.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni.

É suo compito verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea. Durano in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di esclusione dei soci.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le regole e le maggioranze previste dall'art.13. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altre organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.